

ALLEGATO 3

MODELLO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere all'aderente il presente documento, prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni private).

SEZIONE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Dati dell'intermediario		
DENOMINAZIONE SOCIALE		
APRIL ITALIA SRL		
NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI	SEZIONE DI ISCRIZIONE AL RUI	DATA DI ISCRIZIONE AL RUI
B000141525	B	16/04/2007
SEDE LEGALE		
VIA CAPPUCCIO 13 – 20123 MILANO		
RECAPITI TELEFONICI	E-MAIL	
02 – 82 90 00 27	info@aprilitalia.com	
PEC	SITO INTERNET	
aprilitalia@pec.it	www.aprilitalia.com	
RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE		
Carlotta Mattioli Belmonte Cima		
NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI	SEZIONE DI ISCRIZIONE AL RUI	DATA DI ISCRIZIONE AL RUI
B000073443	B	28/05/2009
<i>Autorità competente alla vigilanza dell'attività svolta</i>		
IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma		
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'Intermediario e dei soggetti che operano per lo stesso possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).		

SEZIONE II Informazioni sul modello di distribuzione

L'intermediario agisce su incarico del cliente.



SEZIONE III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

L'Intermediario dichiara di *non essere* detentore di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna Impresa di assicurazione;

Nessuna impresa di assicurazione o Imprese controllante di un'Impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'Intermediario.

SEZIONE IV- Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

- Nello svolgimento dell'attività di distribuzione, non si presta attività di consulenza né ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, né ai sensi dell'art. 119-ter, comma 4 del decreto legislativo n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private).
- L'attività di distribuzione assicurativa è svolta in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazioni.
- Sul sito **www.aprilitalia.com** è riportato l'elenco delle imprese di assicurazione con cui l'Intermediario ha o potrebbe avere rapporti d'affari, anche in virtù di accordi di collaborazione orizzontale con altri intermediari. Il contraente ha facoltà di richiedere la consegna o la trasmissione di tale elenco.

SEZIONE V - Informazioni relative alle remunerazioni

Per il prodotto intermediato è corrisposto un compenso sotto forma di commissione inclusa nel premio assicurativo.

Le informazioni sopra rese riguardano i compensi complessivamente percepiti dagli intermediari, coinvolti nella distribuzione del prodotto.

SEZIONE VI – Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dal contraente all'Intermediario costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dello stesso.

La modalità di pagamento ammessa è: carta di credito con accredito diretto sul conto corrente della Compagnia.

L'Intermediario non è autorizzato all'incasso dei premi per conto della Compagnia Quixa S.p.A. e pertanto il pagamento dei premi all'Intermediario non è liberatorio ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni.

SEZIONE VII – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

Si informa che:

- l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge
- il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto via mail a **reclami@aprilitalia.com** o via posta all'indirizzo **APRIL B.O.L. Ufficio Reclami Casella Postale 119 Via Verdi 1 - 26100 Cremona, per doglianze relative allo svolgimento dell'attività distributiva**, nonché all'Impresa secondo le modalità e presso i recapiti indicati nel DIP aggiuntivo, per doglianze relative al contratto assicurativo. Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il termine di 45 giorni da parte del Broker o dell'impresa entro il termine di legge, il contraente potrà rivolgersi all'IVASS secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivo;

- il contraente ha la facoltà di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'Impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito Internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile
- il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente nonché quelli indicati nel DIP aggiuntivo.

SEZIONE VIII Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

L'intermediario comunica al contraente che: a. può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193. Si rinvia, al DIP aggiuntivo per la lettura di tutte le pertinenti informazioni relative ai contenuti e modalità di attuazione di tale diritto.

b. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.